

REGOLAMENTO (UE) 2018/1514 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, *Pasteuria nishizawae* Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clopiralid, emamectina e fenpirazamina, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per le sostanze *Pasteuria nishizawae* Pn1 e talco E553B non sono stati fissati LMR specifici né tali sostanze sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, di conseguenza si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda la sostanza acibenzolar-s-metile, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su melanzane e cucurbitacee. Per quanto riguarda la sostanza clopiralid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cipolline e porri. Per quanto riguarda la sostanza emamectina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cavoli a foglia, fagioli (con baccello) e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su susine, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenpirazamina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili. Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto riguarda la sostanza tebuconazolo, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su olive, riso, «erbe fresche e fiori commestibili» e infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe.
- (4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato le domande e le relazioni di valutazione esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinenti, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (²). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (7) Per quanto riguarda l'abamectina il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità. Per quanto riguarda il tebuconazolo il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. È quindi opportuno sopprimere le pertinenti note a piè di pagina dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (³). La domanda è stata valutata dallo Stato membro

